

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 542/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, PIRAS,
di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, SPANU

il 27 agosto 2018

Legge di semplificazione 2018

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), il disegno di legge intitolato "Legge di semplificazione 2018" reca le proposte di semplificazione normativa per il 2018.

Il titolo I è dedicato al proseguimento dell'opera di riordino e riduzione dello stock normativo regionale e rinvia all'allegato nel quale è contenuto l'elenco delle leggi regionali espressamente abrogate.

Il titolo II comprende le disposizioni di semplificazione in materia di agricoltura. In particolare, l'articolo 2 modifica la legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), per sopprimere l'attestato d'iscrizione all'Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole, finora rilasciato dall'Agenzia Laore. Viene conseguentemente eliminato l'obbligo di esposizione al pubblico da parte delle imprese richiedenti, ormai privo di effettiva utilità dal momento che contrasta con le disposizioni nazionali sulla semplificazione amministrativa e l'informatizzazione della pubblica amministrazione, che impongono di eliminare o limitare al minimo i documenti cartacei. L'Albo regionale della multifunzionalità è già consultabile nell'area tematica del sito istituzionale della Regione denominata "Sardegna agricoltura".

Inoltre, non essendo prevista nella legislazione vigente una scadenza di validità di tale attestato, quest'ultimo potrebbe non riprodurre in modo fedele le eventuali successive modifiche dell'attività imprenditoriale o relative all'impresa.

L'articolo 3 apporta delle modifiche alla legge regionale 20 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di pesca), finalizzate a semplificare il procedimento di rilascio della licenza di pesca professionale nelle acque interne, analogamente a quanto si è già provveduto a fare per il rilascio della licenza di pesca sportiva, subordinando l'esercizio della pesca professionale al pagamento di una tassa di concessione regionale ed alla presentazione della comunicazione di inizio attività.

Il titolo III comprende le disposizioni in materia ambientale.

La proposta, in particolare, intende rispondere ad alcune urgenti esigenze di riordino, razionalizzazione e aggiornamento della complessa materia ambientale e di governo del territorio, con particolare riferimento alla disciplina delle aree naturali protette, alla tutela della fauna selvatica ed alla connessa disciplina dell'attività venatoria, alle disposizioni in materia di valutazioni di impatto ambientale, valutazione di incidenza ambientale e misure di conservazione.

In particolare, con l'approvazione della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del parco naturale regionale di Gutturu Mannu) e della legge regionale 24 ottobre 2014 n. 21 (Istituzione del parco naturale regionale di Tepilora) la Regione, in coerenza con gli obiettivi fissati nel Programma regionale di sviluppo 2014-2019, ha perseguito concretamente l'obiettivo di sviluppare e rafforzare il sistema delle aree protette, migliorare la gestione contribuendo in tal modo a contrastare la perdita di biodiversità e incrementare la qualità dell'ambiente naturale dell'intero territorio regionale, ponendo le basi per promuovere nei territori interessati uno sviluppo economico e sociale attraverso la conservazione delle risorse ambientali.

Pur con delle differenze, scaturite da un processo di confronto con le comunità locali che firmarono delle intese programmatiche, le leggi regionali n. 20 e n. 21 del 2014 sono caratterizzate dallo stesso impianto normativo, per il quale si è tenuto conto, oltre che della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale), anche della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). Le menzionate leggi regionali disciplinano, tra l'altro, le procedure inerenti il rilascio del nulla osta da parte dell'ente parco, la composizione e le funzioni del collegio dei revisori, il trattamento economico del direttore del parco. Al fine di uniformare la normativa regionale con quella statale ed a seguito dell'esigenza di contenimento della spesa manifestata dagli enti di gestione dei parchi, si rende opportuno adeguare le relative disposizioni legislative.

Gli articoli 4 e 5 nascono, in primo luogo, dall'esigenza di consentire il superamento dei rilievi di costituzionalità formulati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dei beni e delle attività culturali in merito ad alcuni aspetti della normativa inerenti la procedura di rilascio del nulla osta dell'ente parco, in modo da adeguare i termini previsti dall'articolo 18 delle leggi regionali n. 20 e n. 21 del 2014 a quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per i provvedimenti autorizzativi in materia di interventi edilizi sui beni culturali.

Il disegno di legge interviene, inoltre, a seguito dell'esigenza manifestata dagli enti di gestione dei parchi, che, in considerazione delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono, chiedono di rivisitare la norma sul compenso dei direttori del parco (articolo 4, comma 3, e articolo 5, comma 3). Inoltre, in ossequio al generale e prevalente principio di contenimento della spesa pubblica, si inserisce una previsione che mira a conferire una configurazione monocratica all'organo di controllo (articolo 4, comma 2, e articolo 5, comma 2).

Infine, si è proceduto ad uniformare, per entrambi i nuovi parchi istituiti, le norme di salvaguardia da rispettare nelle more di approvazione dei piani e dei regolamenti del parco (articolo 4, comma 5).

L'articolo 7 apporta alcune modifiche alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna). La Regione, in coerenza con gli obiettivi fissati nel Programma regionale di sviluppo

2014-2019, considerato il rilevante apporto del sistema forestale pubblico e privato per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna e per una corretta gestione del territorio orientato alla tutela dell'ambiente, ha approvato una legge di riordino complessivo della materia forestale, al fine di dotare la Sardegna di una normativa specifica del settore che sia in armonia con le norme dell'Unione europea e con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale in tema di gestione forestale sostenibile, tutela dell'ambiente e del paesaggio, mitigazione degli effetti connessi ai cambiamenti climatici. In particolare vengono proposti alcuni correttivi che consentono di semplificare la procedura per l'approvazione dei piani particolareggiati, nonché le procedure finalizzate all'esecuzione di interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), laddove sia necessario verificare e comunicare al proponente la non necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

I commi 2 e 3 dell'articolo 7 attribuiscono al Corpo forestale il compito di autorizzare gli interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico. La norma stabilisce che, in presenza di istanze finalizzate all'esecuzione di interventi previsti nell'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, il Corpo forestale comunichi contestualmente all'autorità preposta la non necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del medesimo decreto legislativo. Nelle restanti ipotesi restano ferme le attribuzioni agli altri rami dell'amministrazione regionale e agli enti delegati competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

L'articolo 8 modifica la vigente disposizione regionale per adeguare il quadro normativo regionale alle modifiche apportate al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il Governo, infatti, con il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) ha introdotto delle sostanziali modifiche alla disciplina vigente in materia di VIA. Alla luce del mutato quadro normativo nazionale, la Regione ha acquisito un parere dal Ministero dell'ambiente e della tutela del mare che ha chiarito che qualora la modifica dell'estensione di un'opera esistente comporti il superamento delle soglie dimensionali fissate nell'allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il progetto è da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, comprensiva della procedura di Valutazione di incidenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 9, in attuazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, estende le funzioni amministrative in materia di misure di conservazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) ai comuni (anche in forma associata) nonché agli enti gestori di aree naturali protette. In tali misure sono compresi i Piani di gestione della Rete Natura 2000, che nel corso di questi ultimi anni sono stati predisposti e approvati dai comuni interessati, e solo in alcuni casi dalle Province in associazione con i comuni, e quindi con il loro consenso. In ottemperanza al principio di sussidiarietà, al fine di consentire anche ai comuni e agli enti gestori delle aree protette la gestione dei propri territori.

L'articolo 10 introduce il comma 2 bis) nell'articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2016 al fine di rendere esplicita la modalità telematica di trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni che operano sul SIRA per l'espletamento dei procedimenti amministrativi in materia ambientale, in modo che tali trasmissioni avvengano in maniera conforme a quanto disposto dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Il titolo IV introduce alcune semplificazioni in materia di enti locali e urbanistica.

L'articolo 11 introduce due ulteriori disposizioni all'articolo 61 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), attribuendo ai comuni le competenze

autorizzatorie per il prelievo e l'asportazione di materiale legnoso trasportato dalla piena dei fiumi (lett. a bis) e per i tagli controllati di vegetazione lungo gli alvei di proprietà demaniale (lettera a ter)), in coerenza con le disposizioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2006 e con la normativa nazionale di settore.

Le semplificazioni in materia urbanistica sono articolate in 6 capi, uno per ogni legge regionale interessata dalle modifiche o dalle integrazioni.

Il capo II contiene le modifiche alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative). L'articolo 12 apporta modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 23 del 1985, in materia di tolleranze edilizie e nasce dall'esigenza di chiarire se il concetto sia applicabile anche ai casi in cui le previsioni legislative e/o regolamentari individuino misure minime (comprese perciò le disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari) e, perciò, teoricamente non derogabili in diminuzione.

L'articolo 13, primo comma, modifica l'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di varianti in corso d'opera "sostanziali", ampliando l'attuale casistica a tutte le varianti approntate in fase di cantiere che prevedono interventi in difformità dalle eventuali prescrizioni contenute nel progetto approvato e non solo a quelle motivate da ragioni di ordine tecnico e costruttivo.

Il secondo comma introduce l'articolo 7 quater nella legge regionale n. 23 del 1985, in materia di agibilità degli immobili, precisando, al fine di consentire interventi di recupero sul patrimonio edilizio di valore storico, che sono consentite deroghe ai requisiti di altezza minima e rapporti aero-illuminanti previsti dal decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975 soltanto al verificarsi di determinate condizioni.

L'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di opere soggette a SCIA, introducendo, al fine di garantire una applicazione certa e univoca della disciplina, alcune specifiche chiarificatrici. Viene anche chiarito che la SCIA è sottoposta a termini di efficacia per l'inizio e la fine dei lavori pari a quelli del permesso di costruire.

L'articolo 15 apporta modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d'uso, correggendo alcuni refusi presenti nella norma vigente, chiarendo e semplificando alcuni aspetti applicativi.

L'articolo 16 sostituisce l'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di sanzioni per interventi soggetti a SCIA, ridisciplinando le sanzioni in relazione alla gravità dell'abuso, sia attraverso un criterio di proporzionalità, sia di semplificazione procedurale (calcolo dell'entità).

L'articolo 17 apporta modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di interventi di edilizia libera, introducendo, sulla base delle esperienze maturate, nuove casistiche e, al fine di garantire una applicazione certa e univoca della disciplina, alcune specifiche chiarificatrici. Le modifiche proposte sono finalizzate a semplificare e supportare gli interventi per le fonti rinnovabili negli edifici.

Specificatamente, l'installazione di pannelli solari e di impianti fotovoltaici, limitatamente a quelli a servizio degli edifici, è eseguita senza alcun titolo abilitativo, qualora realizzata fuori dalla zona A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).

L'articolo 18 risolve un refuso presente nell'articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985, in materia di parcheggi privati (coordinamento tra verbo e soggetto) e ne rende più flessibile l'applicazione, introducendo una fattispecie riscontrata nella quotidianità. Inoltre, introduce l'articolo 15 quinquies nella legge regionale n. 23 del 1985, in materia di aree di sosta in ambito extraurbano (escluse quelle già regolamentate da strumenti quali il Piano per l'utilizzo dei litorali), stabilendo la necessità di una programmazione comunale al fine di evitare uno sviluppo incontrollato di tali aree.

L'articolo 19 apporta modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985, in materia di accertamento di conformità, risolvendo un'annosa questione sulle sanzioni applicabili per l'accertamento di conformità.

Il capo III modifica la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale). L'articolo 20 apporta modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989, in materia di permesso di costruire convenzionato inserendo chiarimenti e precisazioni sulla procedura di applicazione.

Il capo IV introduce modifiche alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1975, n. 348). L'articolo 21 apporta modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998, che disciplina la delega ai comuni delle competenze per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, chiarendone l'applicabilità e introducendo due nuove fattispecie relative alle varianti in corso d'opera e agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985.

Il capo V modifica la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento).

L'articolo 22 abroga la disposizione contenuta nel comma 32 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011, che limitava la possibilità di modifica della destinazione a servizi strettamente connessi con la residenza ai soli piani attuativi già approvati e convenzionati. Con la modifica tali disposizioni sono assorbite dal caso generale che consente modifiche a tutti i piani attuativi e non solo a quelli già approvati e convenzionati.

Il capo VI introduce modifiche alla legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio). L'articolo 23 apporta modifiche all'articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015, in materia di superamento delle condizioni di degrado nell'agro. Si chiarisce l'ambito di applicazione della disciplina, estendendo la casistica non solo ai casi bloccati dalla disciplina dell'articolo 26, ma a qualsiasi altra disposizione contrastante e si fa salva la possibilità di regolarizzare le varianti in corso d'opera o di ripristino delle condizioni originarie.

L'articolo 24 apporta modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di "Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti", precisando che a seguito del riuso dei sottotetti, è consentito l'ottenimento dell'agibilità alle condizioni previste dallo stesso articolo.

L'articolo 25 apporta modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di "Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza", introducendo alcune specifiche chiarificatrici.

L'articolo 25 bis apporta modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di "Disposizioni comuni", introducendo alcune specifiche chiarificatrici.

L'articolo 26 apporta modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di "Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica", precisando il soggetto tenuto a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica.

L'articolo 27 apporta modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di "Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione", precisando il soggetto tenuto a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica e correggendo alcuni refusi nella formulazione del comma 14.

L'articolo 28 apporta modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di "Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano", adeguando la formulazione della lettera d) del comma 5 e della lettera d) del comma 6, alle corrispondenti espressioni contenute negli articoli 38 e 39 e già oggetto di modifica con la legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994) e fornendo alcune precisazioni.

Il capo VII modifica la legge regionale n. 11 del 2017. L'articolo 29 modifica la disposizione contenuta nell'articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2017, che introduceva una disciplina particolare per l'approvazione della direttiva, riportandola all'ordinaria procedura di approvazione delle direttive in materia urbanistico-edilizia.

Il titolo V prevede le semplificazioni in materia di industria.

Il capo I riguarda disposizioni in materia di attività estrattive. Gli articoli 30 e 31 adeguano la disciplina regionale alla nuova definizione di "giacimento culturale". Tale concetto normativo presuppone il riconoscimento dell'esistenza di un bene indisponibile della Regione giuridicamente rilevante, al pari del giacimento economicamente coltivabile; è pertanto necessario ricondurre il procedimento di rilascio ad un'unica fattispecie autorizzativa che ne consenta l'attuazione nel contesto regionale.

La proposta di modifica di cui all'articolo 30 prevede che tutte le attività di riutilizzo siano assoggettate ad autorizzazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, finalizzata al riuso ad altri scopi del patrimonio minerario dismesso. Il rilascio dell'autorizzazione regionale avviene tramite il procedimento SUAPE, anche in deroga all'articolo 40, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 24 del 2016.

Attraverso la modifica proposta dall'articolo 31 la disciplina relativa ai siti minerari dismessi viene sottratta dall'ambito regolativo delle attività minerarie (ivi compresa la disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro). Nella norma viene specificato che i luoghi di lavoro minerari sono sottoposti alla vigilanza della struttura competente in materia di attività estrattive, ma sono espressamente esclusi da tale vigilanza i luoghi di lavoro non minerari, che confluiscono nella disciplina generale a seconda della finalità dell'intervento realizzato. I soli cantieri minerari che diventano miniera turistica sono tenuti ad applicare le norme di polizia mineraria e sono fatte salve le norme di pubblica sicurezza, perché in tale contesto devono essere mantenute le peculiarità specifiche del cantiere minerario. Nel caso di una miniera dismessa utilizzata per scopi diversi dovrà, quindi, essere applicata la normativa sulla sicurezza generale prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

La norma prevede, infine, che la Regione eserciti esclusivamente funzioni di vigilanza e non anche di verifica delle condizioni di sicurezza delle strutture e della relativa gestione e manutenzione che sono invece onere del soggetto che conduce l'attività di riutilizzo.

Il capo II contiene disposizioni in materia di SUAPE. L'articolo 32 prevede una serie di modifiche alla legge regionale 24 del 2016, accomunate da esigenze di semplificazione e razionalizzazione del procedimento unico SUAPE, emerse nella fase di operatività dello Sportello unico. L'obiettivo è di migliorare i tempi di risposta all'utenza e di rafforzarne ulteriormente l'efficienza. In particolare, è stata inserita il comma 4 bis) nell'articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2016 per attribuire alla pratica SUAPE un numero univoco di protocollo che può essere mantenuto per la durata del procedimento da tutte le amministrazioni coinvolte. Il protocollo unico consente di evitare che ciascuna amministrazione debba attribuire nuovi numeri di protocollo in entrata e/o in uscita per ogni documento prodotto.

L'introduzione del comma 2 bis) nell'articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2016 limita le ipotesi di irricevibilità tardiva nei procedimenti in autocertificazione, attraverso la previsione, da un lato, della trasmissione automatica della dichiarazione autocertificativa decorso il termine di quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione di quest'ultima e, dall'altro, della possibilità di dichiarare la pratica irricevibile, trascorso detto termine, solo in presenza delle condizioni di cui all' articolo 21 n. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Il comma 5 introduce nuove disposizioni nell'articolo 35 della legge regionale n. 24 del 2016, concernenti l'attività istruttoria del SUAPE nei procedimenti in autocertificazione per diversificare il termine di chiusura del procedimento a seconda della tipologia dell'istanza proposta. In particolare, nell'ipotesi di procedimenti comprensivi di un solo titolo abilitativo detto termine coincide normalmente con quello previsto dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Qualora invece il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi, il termine di conclusione del procedimento è fissato in 55 giorni.

I commi dal 7 all'11 modificano l'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, per semplificare ulteriormente il procedimento unico nel caso di inerzia da parte del SUAPE. È stata introdotta la trasmissione automatica, da parte del Sistema informatico regionale, della pratica alle pubbliche amministrazioni competenti decorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa senza che il SUAPE abbia provveduto (comma 7); la possibilità per il SUAPE di dichiarare l'irricevibilità della pratica dalla data di trasmissione della documentazione di cui ai commi 2 e 2 ter solo nel caso di incompetenza (comma 7); l'innalzamento del termine perentorio (da dieci a quindici giorni) entro cui le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o ulteriore documentazione (comma 8); l'introduzione delle fattispecie secondo cui l'inerzia del SUAPE o delle amministrazioni competenti equivale a provvedimento di accoglimento della domanda secondo gli schemi del silenzio-assenso (comma 10). Per rafforzare la cogenza delle disposizioni citate, è stata estesa l'applicazione ai procedimenti disciplinati dall'articolo 37 delle disposizioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento (comma 11).

Il comma 15 introduce nella legge regionale n. 24 del 2016 l'articolo 39 bis in materia di rinnovi, per semplificare l'attuale procedimento di rinnovo dei titoli abilitativi già ottenuti e per prevedere la validità a tempo indeterminato, senza obbligo di rinnovo o ulteriori obblighi di comunicazione, dei titoli abilitativi per l'esercizio di attività economiche e produttive di beni e servizi rientranti nella competenza legislativa regionale.

Il comma 18 modifica l'articolo 42 (Oneri istruttori e tariffe) della legge regionale n. 24 del 2016, con l'obiettivo di stabilizzare gli importi dei diritti di istruttoria, differenziandoli in base ai tempi medi di conclusione del procedimento da parte del SUAPE, di ridurre gli oneri a carico dei cittadini, anche attraverso premialità agli enti locali e con la previsione del diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria agli interessati in caso di procedimenti conclusi con oltre 15 giorni ritardo.

Il Capo III prevede semplificazioni in materia di prestazioni energetiche.

L'articolo 33 è teso a introdurre casistiche di esonero dall'obbligo di dotazione dell'Attestato di prestazione energetica superiori rispetto a quelle di cui all'allegato A delle Linee guida nazionali. Le

fattispecie indicate riguardano situazioni per le quali si ritiene non strettamente necessaria la produzione dell'APE rispetto alle finalità per le quali l'attestato medesimo è concepito.

L'articolo 34 è finalizzato a introdurre elevati standard emissivi per i nuovi impianti a biomassa installati successivamente al 1 gennaio 2019 conformemente alla nuova classificazione di cui al decreto 7 novembre 2017, n. 186 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide".

L'articolo 35 regola la competenza sui controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica in coerenza con quanto disposto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

L'articolo 36 è finalizzato all'attuazione di quanto disposto all'articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014 del 94 del UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014), sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, in tema di Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale.

Il titolo VI contiene le disposizioni di semplificazione in materia di sanità e politiche sociali.

L'articolo 37 si propone di semplificare il sistema di attestazione delle patologie o degli stati di salute cronici. Attualmente tali patologie o stati di salute al fine di ottenere una serie di prestazioni socio-sanitarie, devono essere attestati con cadenza annuale o biennale nonostante che, probabilisticamente, sia rara una loro regressione clinica. La norma attribuisce alla Giunta regionale il compito di redigere un elenco di patologie e stati di salute per i quali non sia più necessario presentare annualmente le attestazioni, ma solo ed eventualmente la loro regressione.

Il titolo VII contiene le disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato.

L'articolo 40 introduce una modifica all'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo) attraverso l'inserimento di un nuovo comma che prevede, in linea con gli orientamenti generali in materia di semplificazione, la presentazione di eventuali variazioni all'attività di operatore del turismo subacqueo, escludendo i rinnovi periodici.

Le modifiche presentate in materia di commercio hanno lo scopo di adeguare la normativa regionale in materia al mutato quadro normativo di riferimento e alle norme nazionali e comunitarie in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione che ammettono limitazioni e vincoli all'apertura degli esercizi commerciali, solo se connessi ai motivi imperativi di interesse generale.

In particolare, l'articolo 38 prevede la semplificazione dell'iter procedurale relativo alla gestione di impianti per la distribuzione dei carburanti.

L'articolo 39 prevede che, in caso di forme speciali di vendita al dettaglio accessorie ad altra tipologia di commercio per la quali sia già stato conseguito il titolo abilitativo, non sia necessario un titolo abilitativo aggiuntivo: è il caso, ad esempio, del commercio online svolto dai titolari di esercizi commerciali su area privata o su area pubblica, o dell'installazione di apparecchi automatici per la vendita di determinate categorie di prodotti negli orari di chiusura dell'esercizio commerciale (es. far-

macie e parafarmacie). Attualmente tali esercenti sono costretti a presentare un'altra pratica al SUAPE, per conseguire un titolo abilitativo aggiuntivo i cui requisiti sono identici a quelli del titolo abilitativo di cui sono già in possesso, con inutile aggravio di tempi e di costi; peraltro la disposizione recepisce nell'ordinamento regionale la semplificazione introdotta a livello statale.

Nell'allegato A si dispone l'abrogazione integrale della legge regionale in materia di carburanti, decisamente datata e incompatibile con la normativa attualmente vigente in materia di libertà di iniziativa economica e di liberalizzazione. I distributori di carburanti non possono infatti sottostare a vincoli di natura commerciale, legati a contingenti numerici, distanze minime e simili, se non determinati da motivi imperativi di interesse generale e assumono ormai la configurazione di centri di vendita polifunzionali. Inoltre, si semplifica il procedimento relativo alla gestione di un impianto per la distribuzione di carburanti, prevedendo che l'affidamento in gestione non costituisca subingresso nel titolo abilitativo per l'esercizio dell'impianto e che per questa sia sufficiente una comunicazione al Comune competente per territorio. Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) disciplina infatti in maniera specifica l'affidamento in gestione, ma in assenza di una previsione normativa esplicita sul regime amministrativo spesso i SUAPE assimilano la fattispecie al subingresso, con inutile aggravio di tempi e di costi per l'impresa.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

AGUS, Presidente e relatore - FASOLINO, Vice Presidente - MELONI Giuseppe, Segretario - COINU - CONGIU - DERIU - FORMA - ORRÙ

SOMMARIO

Titolo I Riduzione numero leggi	15
Titolo I Riduzione numero leggi	15
Capo I Modifiche e abrogazione leggi	15
Capo I Modifiche e abrogazione leggi	15
Art. 1 Riduzione del numero delle leggi regionali	15
Art. 1 Riduzione del numero delle leggi regionali	15
Titolo II Disposizioni in materia di agricoltura.....	15
Titolo II Disposizioni in materia di agricoltura.....	15
Art. 2 Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015.....	15
Art. 2 Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015.....	15
Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2018.....	16
Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2018.....	16
Titolo III Disposizioni in materia ambientale	17
Titolo III Disposizioni in materia ambientale	17
Capo I Disposizioni in materia di aree naturali protette, tutela della fauna selvatica e regolamentazione dell'attività venatoria.....	17
Capo I Disposizioni in materia di aree naturali protette, tutela della fauna selvatica e regolamentazione dell'attività venatoria.....	17
Art. 4 Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2014.....	17
Art. 4 Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2014.....	17
Art. 5 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014.....	20
Art. 5 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014.....	20
Art. 6 Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998.....	22
Art. 6 Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998.....	22
Capo II Disposizioni in materia forestale.....	24
Capo II Disposizioni in materia forestale.....	24
Art. 7 Razionalizzazione delle procedure di approvazione dei piani forestali. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 8 del 2016.....	24
Art. 7 Razionalizzazione delle procedure di approvazione dei piani forestali. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 8 del 2016.....	24
Art. 7 bis Gestione dei terreni da parte dell'Agenzia Forestas	25
Art. 7 ter Indennità per miglioramenti sui fondi.....	25
Capo III Disposizioni in materia di VIA e VINCA.....	26
Capo III Disposizioni in materia di VIA e VINCA.....	26
Art. 8 Procedure di valutazione di progetti ricadenti all'interno dei siti Natura 2000.....	26
Art. 8 Procedure di valutazione di progetti ricadenti all'interno dei siti Natura 2000.....	26
Art. 9 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006.....	26
Art. 9 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006.....	26
Capo IV Disposizioni in materia di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia ambientale	27
Capo IV Disposizioni in materia di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia ambientale	27
Art. 10 Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2016.....	27
Art. 10 Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2016.....	27
Titolo IV Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica.....	27
Titolo IV Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica.....	27
Capo I Disposizioni in materia di enti locali.....	27
Capo I Disposizioni in materia di enti locali.....	27

Art. 11 Risorse idriche e difesa del suolo. Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).....	27
Art. 11 Risorse idriche e difesa del suolo. Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).....	27
Capo II Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985.....	28
Capo II Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985.....	28
Art. 12 Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Tolleranze edilizie)...	28
Art. 12 Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Tolleranze edilizie)...	28
Art. 13 Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985 (Varianti in corso d'opera).....	29
Art. 13 Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985 (Varianti in corso d'opera).....	29
Art. 14 Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)).....	30
Art. 14 Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)).....	30
Art. 15 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d'uso).....	31
Art. 15 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d'uso).....	31
Art. 16 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa).....	32
Art. 16 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa).....	32
Art. 17 Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di edilizia libera).....	34
Art. 17 Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di edilizia libera).....	34
Art. 18 Modifiche all'articolo 15 quater legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati).....	35
Art. 18 Modifiche all'articolo 15 quater legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati).....	35
Art. 19 Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 (Accertamento di conformità).....	36
Art. 19 Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 (Accertamento di conformità).....	36
Art. 20 Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale).....	36
Art. 20 Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale).....	36
Capo IV Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998.....	37
Capo IV Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998.....	37
Art. 21 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenza del comune)37	
Art. 21 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenza del comune)37	
Capo V Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2011.....	38
Capo V Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2011.....	38
Art. 22 Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011 (Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti).....	38
Art. 22 Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011 (Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti).....	38
Capo VI Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015.....	38
Capo VI Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015.....	38
Art. 23 Modifiche all'articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015 (Superamento delle condizioni di degrado dell'agro).....	38

Art. 23 Modifiche all'articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015 (Superamento delle condizioni di degrado dell'agro).....	38
Art. 24 Modifiche all'articolo 32 legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti).....	39
Art. 24 Modifiche all'articolo 32 legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti).....	39
Art. 25 Modifiche all'articolo 33 legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza).....	39
Art. 25 Modifiche all'articolo 33 legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza).....	39
Art. 26 Modifiche all'articolo 36 legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni comuni).....	39
Art. 26 Modifiche all'articolo 36 legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni comuni).....	39
Art. 27 Modifiche all'articolo 38 legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale paesaggistica).....	40
Art. 27 Modifiche all'articolo 38 legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale paesaggistica).....	40
Art. 28 Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 (Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione).....	40
Art. 28 Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 (Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione).....	40
Art. 29 Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 (Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano).....	41
Art. 29 Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 (Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano).....	41
Capo VII Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2017.....	41
Capo VII Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2017.....	41
Art. 29 bis Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2017 (Disposizioni comuni).....	41
Art. 30 Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2017 (Entrata in vigore).....	42
Art. 30 Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2017 (Entrata in vigore).....	42
Capo VII bis Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017.....	42
Art. 30 bis Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017 (Alberghi rurali).....	42
Art. 30 ter Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 (Strutture degli alberghi rurali).....	43
Titolo V Disposizioni in materia di industria.....	44
Titolo V Disposizioni in materia di industria.....	44
Capo I Disposizioni in materia di attività estrattive.....	44
Capo I Disposizioni in materia di attività estrattive.....	44
Art. 31 Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2015 (Miniere dismesse).....	44
Art. 31 Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2015 (Miniere dismesse).....	44
Art. 32 Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007 (Luoghi di lavoro minerari).....	45
Art. 32 Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007 (Luoghi di lavoro minerari).....	45
Capo II Disposizioni in materia di SUAPE.....	45
Capo II Disposizioni in materia di SUAPE.....	45
Art. 33 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2016 (Procedimento unico SUAPE).....	45
Art. 33 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2016 (Procedimento unico SUAPE).....	45
Capo III Disposizioni in materia di prestazioni energetiche.....	52
Capo III Disposizioni in materia di prestazioni energetiche.....	52
Art. 34 Attestati di prestazione energetica degli edifici.....	52
Art. 34 Attestati di prestazione energetica degli edifici.....	52
Art. 35 Impianti termici.....	52
Art. 35 Impianti termici.....	52
Art. 36 Controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici.....	53
Art. 36 Controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici.....	53

Art. 37 Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale	53
Art. 37 Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale	53
Titolo VI Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali	56
Titolo VI Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali	56
Art. 38 Durata delle attestazioni o certificazioni di malattie croniche	56
Art. 38 Durata delle attestazioni o certificazioni di malattie croniche	56
Titolo VII Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato	56
Titolo VII Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato	56
Art. 39 Affidamento in gestione dei distributori di carburanti	56
Art. 39 Affidamento in gestione dei distributori di carburanti	56
Art. 40 Forme speciali di vendita	57
Art. 40 Forme speciali di vendita	57
Art.41 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999	57
Art.41 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999	57
Titolo VIII Disposizioni in materia di politiche del lavoro	57
Titolo VIII Disposizioni in materia di politiche del lavoro	57
Art. 42 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2016.....	57
Art. 42 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2016.....	57

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Titolo I

Titolo I

Riduzione numero leggi

Riduzione numero leggi

Capo I

Capo I

Modifiche e abrogazione leggi

Modifiche e abrogazione leggi

Art. 1

Art. 1

Riduzione del numero delle leggi regionali

Riduzione del numero delle leggi regionali

1. In attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), l'allegato A alla presente legge reca l'elenco delle disposizioni di legge regionali per le quali è necessaria l'abrogazione espressa.

(identico)

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.

3. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile restano comunque fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali non comprese nell'allegato A alla presente legge.

Titolo II

Titolo II

Disposizioni in materia di agricoltura

Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 2

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015

1. Nell'articolo 26 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria di-

(identico)

dattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), al comma 3, le parole "e al rilascio del relativo attestato di iscrizione" sono soppresse.

2. Nell'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2015, al comma 1, lettera e), le parole "l'attestato di iscrizione all'Albo regionale della multifunzionalità" sono soppresse.

Art. 3

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2018

1. Nell'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di pesca), il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la licenza di pesca di tipo A è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta presentazione della comunicazione di inizio attività."

2. Nell'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2018, il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, sono stabiliti:

- a) i requisiti e le modalità di presentazione della comunicazione di inizio attività per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne e le modalità per la relativa verifica;
- b) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, a titolo di rimborso delle spese istruttorie;
- c) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;
- d) le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna."

Art. 3

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2018

(identico)

Titolo III

Disposizioni in materia ambientale

Capo I

Disposizioni in materia di aree naturali protette, tutela della fauna selvatica e regolamentazione dell'attività venatoria

Art. 4

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2014

1. Nell'articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu), al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) il revisore dei conti.".

2. L'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Organo di controllo)

1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità del parco sono esercitati da un revisore dei conti, scelto dall'assemblea tra i revisori legali iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente.

2. Il revisore dei conti è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell'ente parco.

4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.".

3. L'articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Direttore del parco)

1. Il direttore del parco, di seguito denominato direttore, assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente, cura l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dall'assemblea. Al direttore spetta l'adozione dei connessi atti a rilevanza esterna.

2. Il direttore è nominato dal Presidente all'inter-

Titolo III

Disposizioni in materia ambientale

Capo I

Disposizioni in materia di aree naturali protette, tutela della fauna selvatica e regolamentazione dell'attività venatoria

Art. 4

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2014

1. Nell'articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu), al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) il revisore dei conti.".

2. L'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Organo di controllo)

1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità del parco sono esercitati da un revisore dei conti, scelto dall'assemblea tra i revisori legali iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente.

2. Il revisore dei conti è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell'ente parco.

4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.".

3. L'articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Direttore del parco)

1. Il direttore del parco, di seguito denominato direttore, assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente, cura l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dall'assemblea. Al direttore spetta l'adozione dei connessi atti a rilevanza esterna.

2. Il direttore è nominato dall'Assemblea dei soci

no di una rosa di tre candidati, a seguito di selezione ad evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea e dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di strutture organizzative presso organismi privati o enti pubblici, e con esperienze maturate nella gestione di progetti volti alla tutela e alla valorizzazione ambientale.

3. Le procedure di selezione per la nomina del primo direttore del parco sono gestite da uno dei comuni appartenenti al parco. Successivamente provvede una apposita commissione nominata dal presidente. Lo statuto disciplina i casi di incompatibilità.

4. Il direttore è incaricato per un periodo di cinque anni, prorogabile una sola volta.

5. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito dall'assemblea, che non è comunque superiore a quello stabilito per i dirigenti degli enti locali.

6. Il direttore ha la responsabilità gestionale in relazione agli obiettivi dell'ente e quella della correttezza dell'azione amministrativa.".

4. L'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2014 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal piano e dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il preventivo nulla osta da parte dell'ente parco. Il nulla osta è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dal direttore del parco entro sessanta giorni dalla richiesta. Il direttore del parco, nello stesso termine, può richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare, di ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i termini di rilascio del nulla osta.".

5. L'articolo 21 della legge regionale n. 20 del 2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 21 (Norme di salvaguardia provvisorie)

1. Fino all'approvazione del piano del parco e dei relativi regolamenti, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, sono vietate le seguenti attività:

a) effettuare dicioccamenti, dissodamenti, dece-

all'interno di una rosa di tre candidati, a seguito di selezione ad evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea e dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di strutture organizzative presso organismi privati o enti pubblici, e con esperienze maturate nella gestione di progetti volti alla tutela e alla valorizzazione ambientale.

3. Le procedure di selezione per la nomina del primo direttore del parco sono gestite da uno dei comuni appartenenti al parco. Successivamente provvede una apposita commissione nominata dall'Assemblea dei soci. Lo statuto disciplina i casi di incompatibilità.

4. Il direttore è incaricato per un periodo di cinque anni, prorogabile una sola volta.

5. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito dall'assemblea, che non è comunque superiore a quello stabilito per i dirigenti degli enti locali.

6. Il direttore ha la responsabilità gestionale in relazione agli obiettivi dell'ente e quella della correttezza dell'azione amministrativa.".

4. L'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2014 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal piano e dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il preventivo nulla osta da parte dell'ente parco. Il nulla osta è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dal direttore del parco entro sessanta giorni dalla richiesta. Il direttore del parco, nello stesso termine, può richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare, di ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i termini di rilascio del nulla osta.".

5. L'articolo 21 della legge regionale n. 20 del 2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 21 (Norme di salvaguardia provvisorie)

1. Fino all'approvazione del piano del parco e dei relativi regolamenti, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, sono vietate le seguenti attività:

a) effettuare dicioccamenti, dissodamenti, dece-

spugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al trentacinque per cento e comunque l'esportazione di massa vegetale evoluta, in grado di proteggere adeguatamente il suolo; raccogliere fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;

b) effettuare nuovi interventi che modificano le caratteristiche idrogeologiche delle acque; sono ammesse le opere in alveo e gli interventi idraulici di messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idraulico, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e nel rispetto delle normative vigenti, in materia di tutela delle acque, sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo e mantenimento della varietà e molteplicità delle biocenosi fluviali e riparie;

c) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e programmi regionali;

d) realizzare nuovi insediamenti, che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e programmi regionali.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, è consentito l'uso di fuochi all'aperto in conformità all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai piani di gestione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f) della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

3. Nel medesimo termine di cui al comma 1, è consentita l'introduzione e il trasporto da parte di privati, in possesso di regolare licenza, di armi, munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio permessi dalla legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera g) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall'articolo 61, comma 1, lettera h) della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna).

4. Previo nulla osta della Giunta regionale sono comunque consentite le opere funzionali alla re-

spugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al trentacinque per cento e comunque l'esportazione di massa vegetale evoluta, in grado di proteggere adeguatamente il suolo; raccogliere fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;

b) effettuare nuovi interventi che modificano le caratteristiche idrogeologiche delle acque; sono ammesse le opere in alveo e gli interventi idraulici di messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idraulico, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e nel rispetto delle normative vigenti, in materia di tutela delle acque, sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo e mantenimento della varietà e molteplicità delle biocenosi fluviali e riparie;

c) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e programmi regionali;

d) realizzare nuovi insediamenti, che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e programmi regionali.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, è consentito l'uso di fuochi all'aperto in conformità all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai piani di gestione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f) della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

3. Nel medesimo termine di cui al comma 1, è consentita l'introduzione e il trasporto da parte di privati, in possesso di regolare licenza, di armi, munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio permessi dalla legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera g) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall'articolo 61, comma 1, lettera h) della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna).

4. Previo nulla osta della Giunta regionale sono comunque consentite le opere funzionali alla re-

alizzazione di impianti per la produzione di energie alternative.

5. Nelle aree perimetrate dal Piano stralcio assetto idrogeologico (PAI), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 67 del 10 luglio 2006, si fa riferimento alle norme tecniche di attuazione dello stesso.

6. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio, valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni interessati."

Art. 5

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014

1. Nell'articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21 (Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora), al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) il revisore dei conti."

2. L'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Organo di controllo)

1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità del parco sono esercitati da un revisore dei conti, scelto dall'assemblea tra i revisori legali iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente.

2. Il revisore dei conti è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell'ente parco.

4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni."

3. Nell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2014, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Il direttore del parco, di seguito denominato direttore, assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente, cura l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dall'assemblea. Al direttore spetta l'adozione dei connessi atti a rilevanza esterna.

3 bis. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati, a seguito di selezione ad evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea e dei requisiti per

alizzazione di impianti per la produzione di energie alternative.

5. Nelle aree perimetrate dal Piano stralcio assetto idrogeologico (PAI), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 67 del 10 luglio 2006, si fa riferimento alle norme tecniche di attuazione dello stesso.

6. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio, valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni interessati."

Art. 5

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014

(identico)

l'accesso alla dirigenza pubblica di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di strutture organizzative presso organismi privati o enti pubblici e con esperienze maturate nella gestione di progetti volti alla tutela e alla valorizzazione ambientale.

3 ter. Le procedure di selezione per la nomina del primo direttore del parco sono gestite da uno dei comuni appartenenti al parco. Successivamente provvede una apposita commissione nominata dal presidente. Lo statuto disciplina i casi di incompatibilità.

3 quater. Il direttore è incaricato per un periodo di cinque anni, prorogabile una sola volta.

3 quinquies. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito dall'assemblea, che non è comunque superiore a quello stabilito per i dirigenti degli enti locali.

3 sexies. Il direttore ha la responsabilità gestionale in relazione agli obiettivi dell'ente e quella della correttezza dell'azione amministrativa.".

4. Nell'articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2014, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal piano e dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il preventivo nulla osta da parte dell'ente parco. Il nulla osta è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dal direttore del parco entro sessanta giorni dalla richiesta. Il direttore del parco, nello stesso termine, può richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare, di ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i termini di rilascio del nulla osta.".

5. Nell'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2014, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1 è consentito l'uso di fuochi all'aperto in conformità all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai piani di gestione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3,

lettera f), della legge n. 353 del 2000.".

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998

1. L'articolo 11 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Compiti del Comitato regionale faunistico)

1. Il Comitato regionale faunistico esprime parere sulle seguenti materie:

- a) formazione del calendario venatorio;
- b) piano faunistico-venatorio regionale e atti della pianificazione faunistico-venatoria;
- c) istituzione di divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico;
- d) autorizzazione ad immettere selvaggina estranea alla fauna indigena;
- e) istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, di zone temporanee di ripopolamento e di cattura e sui relativi programmi di gestione, di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;
- f) provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta;
- g) ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 26, contro il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura.

2. Il Comitato regionale faunistico formula proposte sulle seguenti materie:

- a) vigilanza venatoria;
- b) iniziative volte all'educazione venatoria e naturalistica;
- c) protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi.

3. Il Comitato regionale faunistico svolge le altre funzioni ad esso attribuite dalla presente legge.

4. L'Assessore della difesa dell'ambiente approva con decreto il regolamento del Comitato regionale faunistico.".

2. L'articolo 50 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 50 (Calendario venatorio)

1. La Giunta regionale, entro il 15 giugno, deli-

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998

(identico)

bera il calendario venatorio annuale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previo parere del Comitato regionale faunistico.

2. Entro il 30 aprile le province, sentiti i comitati provinciali faunistici e i comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia, inviano all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente proposte, accompagnate da apposite relazioni tecnico-scientifiche, in ordine alla formazione del calendario venatorio annuale.

3. Entro il 31 maggio il Comitato regionale faunistico esprime il parere di cui all'articolo 11.

5. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua:

a) le specie cacciabili, le giornate di caccia e i limiti orari di caccia nell'ambito dei periodi complessivi indicati nell'articolo 49, nei comprensori faunistico-venatori e con le variazioni rese necessarie dal coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali;

b) il prelievo massimo, giornaliero e stagionale, delle specie cacciabili;

c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell'attività venatoria secondo le disposizioni della presente legge."

3. I riferimenti contenuti nella legge regionale n. 23 del 1998 al regolamento di attuazione della legge, ovunque ricorrano, sono sostituiti dalle parole "le disposizioni di attuazione".

4. L'articolo 104 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 104 (Disposizioni di attuazione)

1. Le disposizioni di attuazione della presente legge sono adottate con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. Con le disposizioni di attuazione sono disciplinate, oltre quelle specificamente previste nella stessa legge, le seguenti attività:

a) individuazione degli interventi e delle opere da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilità ambientale nelle zone particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento;

b) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare e amatoriale;

c) esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado."

Capo II

Disposizioni in materia forestale

Art. 7

Razionalizzazione delle procedure di approvazione dei piani forestali. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 8 del 2016

1. Nell'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), il comma 2 è così modificato:

"2. Il PFP è redatto in coerenza con la vigente pianificazione forestale di livello superiore e con gli indirizzi delineati dal Piano forestale di distretto, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati. Il PFP sostituisce le Prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ed è approvato dal servizio territoriale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale."

2. Nell'articolo 9 della legge regionale n. 8 del 2016, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Fino a quando il PFP definitivo o quello provvisorio non è reso esecutivo, i tagli dei boschi pubblici sono autorizzati dal Servizio territoriale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. I piani e gli interventi di cui al presente comma sono autorizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004; a tal fine il Servizio territoriale del Corpo forestale formula in favore dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica un parere sulla sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 149, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004."

3. Nell'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2016, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5 bis. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale autorizza gli interventi in zone sottoposte a

Capo II

Disposizioni in materia forestale

Art. 7

Razionalizzazione delle procedure di approvazione dei piani forestali. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 8 del 2016

1. Nell'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), il comma 2 è così modificato:

"2. Il PFP è redatto in coerenza con la vigente pianificazione forestale di livello superiore e con gli indirizzi delineati dal Piano forestale di distretto, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati. Il PFP sostituisce le Prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ed è approvato dal servizio territoriale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale."

2. Nell'articolo 9 della legge regionale n. 8 del 2016, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Fino a quando il PFP definitivo o quello provvisorio non è reso esecutivo, i tagli dei boschi pubblici sono autorizzati dal Servizio territoriale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. I piani e gli interventi di cui al presente comma sono autorizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004; a tal fine il Servizio territoriale del Corpo forestale formula in favore dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica un parere sulla sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 149, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004."

3. Nell'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2016, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5 bis. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale autorizza gli interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico e, in presenza di istanze

vincolo idrogeologico e, in presenza di istanze finalizzate all'esecuzione di interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), contestualmente comunica la non necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Restano ferme nelle restanti ipotesi le attribuzioni agli altri rami dell'amministrazione regionale e agli enti delegati competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.".

finalizzate all'esecuzione di interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), contestualmente comunica la non necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Restano ferme nelle restanti ipotesi le attribuzioni agli altri rami dell'amministrazione regionale e agli enti delegati competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.".

Art. 7 bis

Gestione dei terreni da parte dell'Agenzia Forestas

1. I terreni pubblici del Monte Pascoli di cui alla legge regionale n. 44 del 1976, per i quali siano intervenute le scadenze dei contratti di affitto alla data del 31 ottobre 2018, in base all'articolo 17, comma 5, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, passano alla gestione dell'Agenzia Forestas.

2. L'Agenzia Forestas ne acquisisce i terreni, le strutture, le attrezzature presenti.

3. Al fine di garantire la continuità gestionale dei terreni e delle strutture l'Agenzia Forestas è autorizzata ad inquadrare temporaneamente nel proprio organico il personale impegnato dagli affittuari fino alla data di risoluzione del contratto anche attraverso un percorso triennale di utilizzo, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio e nel rispetto delle vigenti facoltà assunzionali.

Art. 7 ter

Indennità per miglioramenti sui fondi

1. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2011, ai fini della corresponsione delle indennità previste dall'articolo 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (norme sui contratti agrari), una quota pari ad euro 350.000 del contributo annuo all'Agenzia Forestas (missione 9, programma 2, titolo 1, capitolo SC04.1918) è destinata per l'anno 2019 in favore degli affittuari dei terreni del Monte Pascoli di cui alla legge regionale 3 set-

tembre 1976, n. 44 (Riforma agropastorale), che abbiano cessato il contratto di affitto alla data del 31 ottobre 2018 quale indennità sui miglioramenti eseguiti sul fondo.

Capo III

Disposizioni in materia di VIA e VINCA

Art. 8

Procedure di valutazione di progetti ricadenti all'interno dei siti Natura 2000

1. Nell'articolo 5, comma 24, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), le parole "I progetti riportati all'allegato IV del decreto legislativo n. 4 del 2008 ricadenti anche parzialmente all'interno dei siti Natura 2000 sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale", sono così modificate:

"I progetti riportati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ricadenti anche parzialmente all'interno dei siti Natura 2000 sono assoggettati alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)".

Art. 9

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006

1. Nell'articolo 47, comma 3, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), le parole "alle province" sono sostituite con le seguenti: "alle province, anche associate con i comuni interessati; ai comuni e loro forme associative; agli enti gestori di aree naturali protette".

2. Nell'articolo 47, comma 4, della legge

Capo III

Disposizioni in materia di VIA e VINCA

Art. 8

Procedure di valutazione di progetti ricadenti all'interno dei siti Natura 2000

(identico)

Art. 9

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006

(identico)

regionale n. 9 del 2006, le parole "alle province" sono sostituite con le seguenti: "alle province e agli enti gestori di aree naturali protette".

Capo IV

Disposizioni in materia di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia ambientale

Art. 10

Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2016

1. Nell'articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2016, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Per i procedimenti in materia ambientale rientranti nella competenza del SIRA, le comunicazioni tra enti pubblici avvengono mediante l'utilizzo della piattaforma informatica del SIRA.

2. L'istanza e la relativa documentazione utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, dell'emissione di pareri o determinazioni sono rese disponibili agli enti coinvolti nel fascicolo virtuale della pratica creata nel SIRA."

Titolo IV

Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica

Capo I

Disposizioni in materia di enti locali

Art. 11

Risorse idriche e difesa del suolo.
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)

1. Nell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, al comma 3, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

Capo IV

Disposizioni in materia di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia ambientale

Art. 10

Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2016

(identico)

Titolo IV

Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica

Capo I

Disposizioni in materia di enti locali

Art. 11

Risorse idriche e difesa del suolo.
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)

(identico)

"a bis) rilascio di autorizzazioni al prelievo/asportazione di materiale legnoso trasportato dalla piena dei fiumi, quando compatibile con i progetti di manutenzione e con i limiti quantitativi di cui alla Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti, e con totale compensazione fra costi sostenuti e valore di legnatico. La compensazione non opera quando l'attività di prelievo/asportazione è eseguita con continuità e/o a fini produttivi;

a ter) rilascio di autorizzazioni e/o concessioni per i tagli controllati di vegetazione lungo gli alvei di proprietà demaniale (sfalcio d'erba, taglio piante, taglio canne) quando compatibili con i progetti di manutenzione e previa acquisizione dei pareri di tutti gli enti competenti in materia idraulica e di tutela del patrimonio ambientale e naturalistico e nulla osta dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, in ordine alla sola titolarità del diritto dominicale sul bene demaniale. Gli oneri concessori per il materiale prelevato possono essere introitati dagli enti preposti alla manutenzione e utilizzati esclusivamente per operazioni di ripristino della funzionalità idraulica, previa approvazione del progetto di manutenzione."

Capo II

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985

Art. 12

Modifiche all'articolo 7 bis
della legge regionale n. 23 del 1985
(Tolleranze edilizie)

1. Nell'articolo 7 bis della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi in cui le previsioni legislative o regolamentari, comprese le disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari, individuano misure minime."

Capo II

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985

Art. 12

Modifiche all'articolo 7 bis
della legge regionale n. 23 del 1985
(Tolleranze edilizie)

(identico)

Art. 13

Modifiche all'articolo 7 ter
della legge regionale n. 23 del 1985
(Varianti in corso d'opera)

1. Nell'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 2, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

"d) prevedono interventi in difformità dalle eventuali prescrizioni contenute nel progetto approvato."

2. Dopo l'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985 è inserito il seguente:

"Art. 7 quater (Agibilità degli immobili)

1. Ai fini dell'agibilità sono ammesse, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, deroghe ai requisiti di altezza minima e rapporti aero-illuminanti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione), per gli immobili:

a) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975, che abbiano mantenuto le caratteristiche originarie, adeguatamente documentate e che presentino caratteristiche tipologiche, specifiche del luogo, meritevoli di conservazione, nei quali siano effettuati interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio oppure, ove ammessi dalla disciplina vigente, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia;

b) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, nei quali siano effettuati gli stessi interventi previsti al punto a);

c) ubicati all'interno della zona urbanistica omogenea A, dei centri di antica e prima formazione, dei centri specializzati del lavoro o dell'insediamento rurale sparso di cui all'articolo 51 delle NTA del Piano paesaggistico regionale, nei quali siano effettuati interventi, ove ammessi dalla disciplina vigente, di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione.

2. La deroga relativa alle altezze minime è limitata ai soli casi in cui sia necessario mantenere

Art. 13

Modifiche all'articolo 7 ter
della legge regionale n. 23 del 1985
(Varianti in corso d'opera)

(identico)

l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti oppure sia necessario riproporre le caratteristiche originarie del fabbricato demolito. La deroga nel caso dei rapporti aero-illuminanti è limitata solo quando non sia possibile modificare le caratteristiche originarie delle bucaure o realizzarne di nuove.

3. La deroga è applicabile purché, a giudizio del Servizio sanitario competente, sia dimostrata, in relazione alla destinazione d'uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, l'esistenza di idonee o equivalenti condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, anche mediante l'adozione di misure compensative.

4. Nel caso di locali adibiti a luogo di lavoro sono, comunque, assicurati i parametri minimi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

Art. 14

Modifiche all'articolo 10 bis
della legge regionale n. 23 del 1985
(Opere soggette a Segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA))

1. Nell'articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, lettera e) dopo le parole "tettoie di copertura" sono inserite le seguenti: "di superficie non superiore a 30 mq".

2. Nell'articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, lettera j), le parole "e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili", sono sostituite dalle seguenti: "amovibili, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 mq".

3. Nell'articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, dopo la lettera j) è inserita la seguente:

j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali."

4. Nell'articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. La SCIA costituisce titolo per l'esecuzione dei lavori dalla data della presentazione ed è

Art. 14

Modifiche all'articolo 10 bis
della legge regionale n. 23 del 1985
(Opere soggette a Segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA))

(identico)

sottoposta a termini di efficacia per l'inizio e la fine dei lavori pari a quelli del permesso di costruire."

Art. 15

Modifiche all'articolo 11
della legge regionale n. 23 del 1985
(Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti
e destinazione d'uso)

1. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile."

2. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dotazione minima di servizi strettamente connessi alla residenza da assicurare nella formazione dei piani attuativi è pari al 5 per cento del volume complessivamente previsto dal piano attuativo."

3. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C all'interno dei piani attuativi approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati, è consentita la modifica della destinazione delle volumetrie per servizi connessi alla residenza nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2 e a condizione che siano state ottemperate tutte le disposizioni convenzionali. La modifica è subordinata alla positiva valutazione del consiglio comunale, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta con apposita deliberazione, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale e al relativo piano attuativo."

4. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 3 è sempre ammesso, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico introdotte successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifi-

Art. 15

Modifiche all'articolo 11
della legge regionale n. 23 del 1985
(Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti
e destinazione d'uso)

(identico)

che alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994)".

5. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 11, dopo le parole "È consentito" sono aggiunte le parole ", in aggiunta ai casi previsti dai commi 2 bis, 5, 7, 9,".

6. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 13, dopo le parole "e-seguito in assenza" è inserita la parola "di".

7. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13 bis. Nei casi di mutamento di destinazione d'uso eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, fino all'irrogazione della sanzione pecuniaria, può essere ottenuto l'accertamento di conformità, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1. La sanatoria è subordinata alla presentazione della documentazione progettuale prevista e al pagamento degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e, comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500.".

Art. 16

Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 23 del 1985
(Opere eseguite in assenza di SCIA
o in difformità da essa)

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa)

1. La realizzazione degli interventi edilizi previsti dall'articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), d), e), j), e k), in assenza di SCIA o in difformità da essa, comporta, salvo quanto previsto al successivo comma 6, l'applicazione di una sanzione

Art. 16

Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 23 del 1985
(Opere eseguite in assenza di SCIA
o in difformità da essa)

(identico)

pecuniaria pari al valore di euro 1.000 qualora le opere eseguite siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento dell'accertamento della violazione. La sanatoria è condizionata alla presentazione della documentazione prevista dall'articolo 10 bis, comma 2, al pagamento della sanzione prevista e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1, prima dell'accertamento dell'esecuzione delle opere in assenza di SCIA o in difformità da essa, può essere trasmessa una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti dall'articolo 10 bis, comma 2; in tal caso la sanatoria è condizionata al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al valore di euro 500 e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 ter, comma 6, la SCIA, spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta l'applicazione di una sanzione pari a euro 250.

3. Nel caso di opere eseguite in assenza dei presupposti legittimanti la SCIA o nel caso di opere rientranti nella disciplina della SCIA, ma non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento si applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.

4. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, trovano applicazione le misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni, che nel solo caso di sanzioni pecuniarie si applicano cumulativamente alla sanzione di cui ai commi 1 e 2.

5. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 non si applica.

6. Nei casi di SCIA di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere c), f), g), h) e i), le sanzioni per opere eseguite in assenza e/o in difformità dalla SCIA, sono quelle previste dalle vigenti disposizioni per le opere eseguite in assenza e/o in difformità dal permesso di costruire.".

Art. 17

Modifiche all'articolo 15
della legge regionale n. 23 del 1985
(Interventi di edilizia libera)

1. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, lettera a), dopo la parola "disposizioni" è inserita la seguente: "legislative".

2. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, lettera g), le parole "e di manufatti accessori entrambi" sono soppresse.

3. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, lettera h), dopo le parole "di spazi esterni" sono inserite le seguenti: "delle aree pertinenziali degli edifici esistenti".

4. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, lettera j), dopo le parole "aree ludiche" sono inserite le seguenti: "senza fini di lucro".

5. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, dopo la lettera j) sono aggiunte le seguenti:

"j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che non prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali;

j ter) gli interventi d'installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw;

j quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967).".

Art. 17

Modifiche all'articolo 15
della legge regionale n. 23 del 1985
(Interventi di edilizia libera)

(identico)

6. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 2, dopo la lettera j) sono aggiunte le seguenti:

j bis) realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;
j ter) installazione di cartellonistica stradale, anche pubblicitaria e realizzazione di cavalcafosse;
j quater) interventi di demolizione senza ricostruzione."

7. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 5, il periodo "Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d)" è sostituito dal seguente: "Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e j quater)".

Art. 18

Modifiche all'articolo 15 quater
legge regionale n. 23 del 1985
(Parcheggi privati)

1. Nell'articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 2, le parole "legittimamente realizzati" sono sostituite con le seguenti: "legittimamente realizzate".

2. Nell'articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: ", fatto salvo un diverso accordo tra le parti proprietarie".

3. Dopo l'articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985 è inserito il seguente:

"Art. 15 quinquies (Disposizioni in materia di aree per la sosta di veicoli)

1. La realizzazione, in ambito extraurbano, delle aree ad uso pubblico per la sosta di veicoli, anche temporanee, e di quelle previste dall'articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) e, all'interno della fascia dei 2000 metri dalla linea di battigia marina, di quelle dirette a soddisfare esigenze non legate all'uso del mare, è subordinata all'adozione di apposita deliberazione consiliare, che, ferme le previsioni dell'articolo 22 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) e nel rispetto delle altre disposizioni vigenti e degli atti di pianificazione sovraordinati, detta i criteri per

Art. 18

Modifiche all'articolo 15 quater
legge regionale n. 23 del 1985
(Parcheggi privati)

(identico)

la loro individuazione e ne regola l'uso. Sono escluse le aree pertinenziali destinate al soddisfacimento dei fabbisogni di aree di sosta delle attività commerciali, turistico-ricettive, direzionali, industriali o artigianali.".

Art. 19

Modifiche all'articolo 16
della legge regionale n. 23 del 1985
(Accertamento di conformità)

1. Nell'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 4 dopo le parole "in misura doppia" sono aggiunte le seguenti: ", oppure, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche e integrazioni e, comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500.".

Art. 20

Modifiche all'articolo 21
della legge regionale n. 45 del 1989
(Strumenti di attuazione
del piano urbanistico comunale)

1. Nell'articolo 21, al comma 2 quinquies della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale):

- a) dopo le parole "All'interno delle zone urbanistiche omogenee C, D e G," sono inserite le seguenti: "qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata,";
- b) le parole "possono essere realizzate previo rilascio del permesso di costruire convenzionato" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere realizzati previo rilascio di un unico permesso di costruire convenzionato avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici";
- c) nella lettera a), le parole "il progetto" sono sostituite dalle seguenti: "l'areale oggetto di intervento";
- d) nella lettera b), le parole "il comparto oggetto di intervento" sono sostituite dalle seguenti: "l'areale oggetto di intervento".

Art. 19

Modifiche all'articolo 16
della legge regionale n. 23 del 1985
(Accertamento di conformità)

(identico)

Art. 20

Modifiche all'articolo 21
della legge regionale n. 45 del 1989
(Strumenti di attuazione
del piano urbanistico comunale)

(identico)

2. Nell'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989, dopo il comma 2 septies, è inserito il seguente:

"2 octies. Il rilascio del permesso di costruire convenzionato è preceduto da una fase di condivisione pubblica della proposta progettuale della durata di trenta giorni, durante la quale chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni in forma scritta. A tal fine il progetto è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e pubblicato sul sito internet del comune; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell'albo pretorio on line del comune, nella pagina iniziale del sito internet del comune. Nei sessanta giorni successivi, il Consiglio comunale esamina le osservazioni presentate e approva la convenzione di cui al comma 2 sexies. Decorso il predetto termine, in caso di inerzia, si applica il comma 2 ter."

Capo IV

Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998

Art. 21

Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 28 del 1998
(Competenza del comune)

1. Nell'articolo 3, comma 1, lettera h ter), della legge regionale del 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1975, n. 348), dopo le parole "le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985, ove il progetto originale sia stato autorizzato dall'ente delegato" sono aggiunte le seguenti: "e le varianti in corso d'opera che rientrano nell'Allegato B) del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017".

2. Nell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998, al comma 1, dopo la lettera h ter)

Capo IV

Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998

Art. 21

Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 28 del 1998
(Competenza del comune)

(identico)

è inserita la seguente:

"h quater) gli interventi di cui al comma 2, lettere l) e m), dell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985."

Capo V

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2011

Art. 22

Modifiche all'articolo 18
della legge regionale n. 12 del 2011
(Modifiche e integrazioni
di disposizioni legislative vigenti)

1. Nell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), il comma 32, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2011 e dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2013, è soppresso.

Capo VI

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015

Art. 23

Modifiche all'articolo 26 bis
della legge regionale n. 8 del 2015
(Superamento delle condizioni
di degrado dell'agro)

1. Nell'articolo 26 bis della legge regionale 23 aprile 2015 n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), al comma 1, il periodo ", non può essere rinnovato a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 26" è sostituito dal seguente: "e non può essere rinnovato a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti disposizioni".

2. Nell'articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 2, nella lettera a) è aggiunto in fine il seguente periodo: ", salva la possibilità di regolarizzazione delle varianti

Capo V

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2011

Art. 22

Modifiche all'articolo 18
della legge regionale n. 12 del 2011
(Modifiche e integrazioni
di disposizioni legislative vigenti)

(identico)

Capo VI

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015

Art. 23

Modifiche all'articolo 26 bis
della legge regionale n. 8 del 2015
(Superamento delle condizioni
di degrado dell'agro)

(identico)

classificabili come in corso d'opera o di ripristino delle originarie condizioni progettuali".

3. Nell'articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 7, il periodo "Sono consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), gli interventi" è sostituito dal seguente: "In aggiunta alle ipotesi previste dai commi da 1 a 6, sono inoltre consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d), gli interventi".

Art. 24

Modifiche all'articolo 32
legge regionale n. 8 del 2015
(Interventi per il riuso e per il recupero
con incremento volumetrico
dei sottotetti esistenti)

1. Nell'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 2, le parole "Il riuso dei sottotetti è consentito", sono sostituite dalle seguenti: "Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell'agibilità, è consentito".

Art. 25

Modifiche all'articolo 33
legge regionale n. 8 del 2015
(Interventi per il riuso degli spazi
di grande altezza)

1. Nell'articolo 33, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2015, le parole "altezze libere di interpiano minime di 4,60 metri", sono sostituite dalle "altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri".

Art. 26

Modifiche all'articolo 36
legge regionale n. 8 del 2015
(Disposizioni comuni)

1. All'articolo 36, il comma 2, della legge regionale n. 8 del 2015, è sostituito dal seguente:
"2. I volumi oggetto di condono edilizio non sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l'incremento volu-

Art. 24

Modifiche all'articolo 32
legge regionale n. 8 del 2015
(Interventi per il riuso e per il recupero
con incremento volumetrico
dei sottotetti esistenti)

(identico)

Art. 25

Modifiche all'articolo 33
legge regionale n. 8 del 2015
(Interventi per il riuso degli spazi
di grande altezza)

(identico)

Art. 26

Modifiche all'articolo 36
legge regionale n. 8 del 2015
(Disposizioni comuni)

(identico)

metrico".

Art. 27

Modifiche all'articolo 38
legge regionale n. 8 del 2015
(Interventi di trasferimento volumetrico
per la riqualificazione ambientale
paesaggistica)

1. Nell'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13 bis. Per gli interventi di cui al presente articolo l'autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1998."

Art. 28

Modifiche all'articolo 39
della legge regionale n. 8 del 2015
(Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi
di demolizione e ricostruzione)

1. Nell'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 14, il periodo "Se l'intervento è localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l'intervento è realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione, con la stessa deliberazione di cui al comma 2" è sostituito dal seguente: "Se è localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l'intervento è realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione o con la medesima deliberazione di cui al comma 2".

2. Nell'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015, dopo il comma 15 quater è aggiunto il seguente: "15 quinquies. Per gli interventi di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli del comma 5, l'autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1998."

Art. 27

Modifiche all'articolo 38
legge regionale n. 8 del 2015
(Interventi di trasferimento volumetrico
per la riqualificazione ambientale
paesaggistica)

(identico)

Art. 28

Modifiche all'articolo 39
della legge regionale n. 8 del 2015
(Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi
di demolizione e ricostruzione)

(identico)

Art. 29

Modifiche all'articolo 40
della legge regionale n. 8 del 2015
(Misure di promozione dei programmi integrati
per il riordino urbano)

1. Nell'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) realizzati, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali eco-compatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati."

2. Nell'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 6, la lettera d) è soppressa.

Capo VII

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2017

Art. 29

Modifiche all'articolo 40
della legge regionale n. 8 del 2015
(Misure di promozione dei programmi integrati
per il riordino urbano)

(identico)

Capo VII

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2017

Art. 29 bis

Modifiche all'articolo 28
della legge regionale n. 11 del 2017
(Disposizioni comuni)

1. Nella lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994), le parole "purché superiore a un ettaro" sono sostituite dalle parole "purché superiori a 2.500 metri quadri".

Art. 30

Modifiche all'articolo 43
della legge regionale n. 11 del 2017
(Entrata in vigore)

1. Nell'articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2017, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni dell'articolo 7 che introducono il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 entrano in vigore dopo la specificazione dei dati dimensionali individuati con direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale se ne prescinde ed è resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione. Le modifiche della direttiva seguono la medesima procedura".

Art. 30

Modifiche all'articolo 43
della legge regionale n. 11 del 2017
(Entrata in vigore)

(identico)

Capo VII bis

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017

Art. 30 bis

Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 16 del 2017
(Alberghi rurali)

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017 è così sostituita:

"c) possono assumere la denominazione di "alberghi rurali" le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali e complessi immobiliari rurali esistenti, o in strutture di nuova realizzazione, arredate nel rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione preparate prevalentemente con l'impiego di materie prime di produzione locale ed eventuali altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del luogo.".

Art. 30 ter

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017
(Strutture degli alberghi rurali)

1. Nella legge regionale n. 16 del 2017, dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

"14 bis (Strutture degli alberghi rurali)

1. Gli alberghi rurali di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c), con i relativi servizi integrati, in caso di utilizzo di strutture di nuova realizzazione, devono essere obbligatoriamente localizzati in corpi aziendali di superficie non inferiore a 25 HA ed avranno una ricettività non superiore a 70 posti letto.

2. La dotazione volumetrica per posto letto deve risultare pari almeno a 100 metri cubi per posto letto. Per i servizi integrati di supporto, può prevedersi una volumetria aggiuntiva non superiore al 50 per cento di quella programmata per i posti letto.

3. La volumetria è consentita, coerentemente a quanto previsto per i punti di ristoro dal decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 con indice fondiario di 0,01 m³/m² incrementabile con deliberazione del Consiglio comunale fino a 0,10 m³/m².

4. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di semplificazione del 2018, possono prevedere nei loro strumenti di pianificazione territoriale gli areali preferenziali in cui sono ammissibili le strutture di accoglienza e ospitalità, fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto assessoriale 22 dicembre 1983, n. 2266/U.

5. Nelle more del recepimento nella strumentazione urbanistica comunale delle disposizioni che precedono, nei territori rurali è ammissibile la realizzazione di dette strutture di accoglienza e ospitalità, con relativi servizi integrati, esclusivamente nei corpi aziendali di superficie non inferiore ai 35 HA.

6. In riferimento alle Norme tecniche di attuazione della legge regionale 25 novembre 2004 n. 8, nelle more dell'approvazione dei Piani urbanistici comunali, al fine di uniformarsi alle politiche dell'Unione europea, si ritengono opere indispensabili all'attività agricola, e alla conduzione del fondo, tutte le attività multifunzionali che insieme contribuiscono al reddito aziendale e quindi alla sostenibilità dell'impresa agrico-

la.".

Titolo V

Disposizioni in materia di industria

Capo I

Disposizioni in materia di attività estrattive

Art. 31

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2015
(Miniere dismesse)

1. Nell'articolo 20 della legge regionale, 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il patrimonio materiale e immateriale connesso alle miniere dismesse della Sardegna, incluso ai fini di conservazione e tutela nel Parco geominerario storico ambientale della Sardegna, riconosciuto dall'UNESCO, è valorizzato dalla Regione per favorirne il suo riutilizzo per fini produttivi diversi da quelli minerari, con particolare riferimento alle attività di valorizzazione per scopi di ricerca scientifica e tecnologica, turistici, culturali e sociali.".

2. Nell'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2015, il comma 6 è abrogato.

3. Nell'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2015, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Il riutilizzo dei siti minerari dismessi e delle relative pertinenze per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, anche nell'ambito di una concessione mineraria vigente, è assoggettato ad autorizzazione regionale.

7 bis. Gli interventi di riutilizzo del patrimonio minerario sono soggetti ad autorizzazione regionale da acquisire nell'ambito del procedimento unico SUAPE di cui all'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, anche in deroga all'articolo 40, comma 4, lettera a), della medesima legge regionale n. 24 del 2016.

7 ter. Le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 7 bis sono definite dalla Giunta

Titolo V

Disposizioni in materia di industria

Capo I

Disposizioni in materia di attività estrattive

Art. 31

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2015
(Miniere dismesse)

(identico)

regionale.".

4. Nell'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2015, i commi 8 e 9 sono abrogati.

Art. 32

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007
(Luoghi di lavoro minerari)

1. Nell'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro minerari definiti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 624 del 1996 sono sottoposte alla vigilanza della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di miniere. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i luoghi di lavoro non riconducibili alle finalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 624 del 1996.".

Capo II

Disposizioni in materia di SUAPE

Art. 33

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2016
(Procedimento unico SUAPE)

1. Nell'articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2016, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. La pratica presentata al SUAPE e i documenti relativi al procedimento unico sono contrassegnati da un numero univoco di protocollo. La gestione dei flussi documentali è assicurata dal sistema informatico SUAPE nel rispetto della legislazione e delle regole tecniche vigenti, secondo le prescrizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 29, comma 4.".

2. All'articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole "20 giorni solari" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni solari";

Art. 32

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007
(Luoghi di lavoro minerari)

(identico)

Capo II

Disposizioni in materia di SUAPE

Art. 33

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2016
(Procedimento unico SUAPE)

(identico)

- b) al comma 2 le parole ", oltre a valere quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990," sono soppresse;
- c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto al rilascio della ricevuta definitiva o a dichiarare la pratica irricevibile ai sensi dell'articolo 33, comma 4, il sistema informatico regionale provvede automaticamente alla trasmissione secondo le modalità definite dalle direttive di cui all'articolo 29, comma 4. Decorso tale termine il SUAPE può dichiarare l'irricevibilità della pratica solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990."

3. L'articolo 35 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 35 (Attività istruttoria del SUAPE)

1. Ricevuta la documentazione dal SUAPE, le pubbliche amministrazioni competenti effettuano le verifiche sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente, concludendole entro i seguenti termini:

a) nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34:

1) per i procedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), il termine coincide con quello fissato dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990;

2) per i procedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), il termine è fissato in sessanta giorni.

b) Nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34, il termine è fissato in cinquantacinque giorni.

2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di trasmissione della documentazione di cui all'articolo 34, commi 2 e 2 bis.

3. Le pubbliche amministrazioni competenti, nei termini previsti dal comma 1, possono richiedere, per il tramite del SUAPE, l'integrazione dei dati o dei documenti necessari, senza che ciò comporti la sospensione dell'efficacia del titolo

abilitativo o dell'intervento avviato.

4. Qualora le pubbliche amministrazioni competenti per le verifiche rilevino la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge e non sussistano motivate ragioni di urgenza, prima dell'adozione di qualsiasi atto ed entro i termini di cui al comma 1 trasmettono all'interessato e al SUAPE la comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990.

5. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34, l'ufficio competente adotta direttamente i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 ritenuti necessari, trasmettendoli all'interessato e al SUAPE.

6. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34, ove l'ufficio competente ritenga necessaria l'adozione di prescrizioni o misure interdittive, trasmette al SUAPE la proposta motivata di provvedimento di cui all'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. Tale proposta esplicita le eventuali modifiche da apportare al progetto o all'attività, il termine per la sua conformazione alla normativa vigente e l'eventuale obbligo di sospensione nelle more della conformazione stessa, che può essere disposta esclusivamente in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della pubblica sicurezza e della difesa nazionale. Entro i cinque giorni successivi alla ricezione della proposta di provvedimento, il SUAPE adotta l'atto conseguente. Al fine di contemplare in un unico atto tutte le prescrizioni o le misure interdittive proposte dalle amministrazioni interessate, entro il medesimo termine il SUAPE può convocare una riunione tecnica ai sensi all'articolo 36, provvedendo all'adozione degli atti conseguenti entro cinque giorni dalla chiusura della riunione.

7. Fatti salvi i casi di errore o di omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando un'amministrazione accerti la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e all'eventuale ordine professionale di appartenenza del soggetto che le

ha sottoscritte.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 diventano efficaci dal momento del rilascio dell'aggiornamento del sistema informatico regionale, di cui è data notizia nel BURAS e nel portale della Regione con almeno 15 giorni di anticipo.

4. Nell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Per i procedimenti di cui al presente articolo la richiesta di regolarizzazione di cui all'articolo 33, comma 3, interrompe, per non più di trenta giorni consecutivi, i termini di conclusione del procedimento di cui al comma 15, i quali decorrono integralmente dalla data di piena regolarizzazione della documentazione o dal decorso infruttuoso del termine assegnato. L'interruzione dei termini può essere disposta esclusivamente nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa. 2 ter. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto a trasmettere la documentazione alle pubbliche amministrazioni competenti, o a richiedere la regolarizzazione di cui all'articolo 33, comma 3, o a dichiarare l'irricevibilità della pratica, il sistema informatico regionale provvede automaticamente alla trasmissione secondo le modalità definite dalle direttive in materia di SUAPE.

2 quater. Dalla data di trasmissione della documentazione di cui ai commi 2 e 2 ter il SUAPE può dichiarare l'irricevibilità della pratica solo in caso di incompetenza."

5. Nell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, lettera a), la parola "dieci" è sostituita dalla seguente: "quindici";
- b) al comma 4, lettera b), le parole "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 2 ter";
- c) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: "15 bis. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, la mancata conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei termini di cui al comma 15 equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Il provvedimento di accoglimento si considera rila-

sciato alla scadenza dei termini di cui al comma 15 anche nel caso in cui gli enti titolari dei provvedimenti esclusi dall'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 abbiano trasmesso le proprie determinazioni favorevoli. Ogni successiva differente determinazione del SUAPE sul procedimento può essere adottata solo nell'esercizio del potere di autotutela, ove sussistano le condizioni previste dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990.

15 ter. Ai procedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento di cui all'articolo 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.";

- d) al comma 17, in fine è aggiunto il seguente periodo: ", nonché l'ammontare dell'indennizzo a cui l'interessato ha diritto ai sensi del comma 15 quater e le modalità con cui è possibile richiederlo."

6. L'efficacia dei commi dal 2 al 5 del presente articolo è sospesa fino all'approvazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delle conseguenti modifiche alle direttive SUAPE di cui alla legge regionale n. 24 del 2016.

7. All'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, la parola "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta";
b) al comma 3, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti i salvi i casi di cui all'articolo 7 quater della legge regionale n. 23 del 1985, per i quali si applica il procedimento di cui all'articolo 37."

8. Dopo l'articolo 39 della legge regionale n. 24 del 2016 è aggiunto il seguente:

"Art. 39 bis (Rinnovi)

1. In caso di rinnovo periodico o di presentazione di una dichiarazione autocertificativa per l'ottenimento di un titolo abilitativo precedentemente acquisito e la cui efficacia temporale è scaduta, qualora non siano mutate le condizioni e il quadro normativo di riferimento, non possono essere richiesti all'interessato asseverazioni e al-

legati che siano già stati prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo originario. Per i titoli abilitativi formati in origine a seguito di asseverazione tecnica è richiesta un'asseverazione di situazione non mutata resa da un tecnico abilitato.

2. I titoli abilitativi per l'esercizio delle attività economiche e produttive di beni e servizi rientranti nella competenza legislativa regionale sono validi a tempo indeterminato e non sono assoggettati a rinnovo periodico né all'obbligo di comunicare periodicamente la prosecuzione dell'attività o la permanenza dei requisiti di esercizio. Le direttive di cui all'articolo 29, comma 4 della legge regionale n. 24 del 2016 contengono la ricognizione dei titoli abilitativi a cui si applica la presente disposizione.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai titoli abilitativi in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge."

9. Nell'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2016, il comma 1, è sostituito dai seguenti:

"1. Per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria che si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso, è esclusa l'applicazione del procedimento di cui agli articoli 31 e seguenti; in tali casi il SUAPE trasmette la documentazione agli uffici coinvolti, i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali.

1 bis. Alle sanatorie che si perfezionano attraverso la trasmissione di una dichiarazione autocertificativa ed il versamento di una sanzione ad effetto sanante di importo predeterminato, si applica il procedimento di cui all'articolo 34, a condizione che la ricevuta del versamento della sanzione prevista dalle norme vigenti sia allegata alla dichiarazione autocertificativa.

1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, il titolo abilitativo per l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio può essere acquisito anche contestualmente a quello per la sanatoria, attraverso la presentazione di un'unica dichiarazione autocertificativa."

10. Nell'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2016, al comma 2, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "La possibilità di presentare una dichiarazione autocertificativa al SUAPE non può essere subordinata alla preven-

tiva acquisizione di atti di assenso di qualsiasi genere al di fuori del procedimento unico. In deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 37, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento unico è, comunque, necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:".

11. L'articolo 42 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

Art. 42 (Oneri istruttori e tariffe)

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente titolo, sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per l'attività propria del SUAPE la cui misura non sia superiore a quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale, nella quale sono previsti importi massimi differenziati a seconda dei tempi medi di conclusione del procedimento da parte del SUAPE.

2. In relazione ai contributi di costruzione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, la Giunta regionale, nel rispetto delle competenze delle autonomie locali, dispone gli indirizzi per la loro determinazione.

3. La Regione favorisce la riduzione degli oneri a carico dei cittadini anche con l'attribuzione di premialità sui finanziamenti regionali agli enti locali.

4. Per i procedimenti conclusi con oltre quindici giorni di ritardo l'interessato ha diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l'attività propria del SUAPE.".

Capo III

Disposizioni
in materia di prestazioni energetiche

Sezione I

Prestazioni energetiche in edilizia

Art. 34

Attestati di prestazione energetica degli edifici

1. L'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di prestazione energetica degli edifici è escluso per i casi di cui all'appendice A dell'Allegato 1 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) e di cui ai seguenti punti:

- a) i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise e di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali;
- b) gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione, comodato d'uso o trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;
- c) i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;
- d) gli edifici dichiarati inagibili;
- e) gli edifici o le singole unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;
- f) la locazione di porzioni di unità immobiliari.

Art. 35

Impianti termici

1. I generatori di calore alimentati a

Capo III

Disposizioni
in materia di prestazioni energetiche

Sezione I

Prestazioni energetiche in edilizia

Art. 34

Attestati di prestazione energetica degli edifici

(identico)

Art. 35

Impianti termici

(identico)

biomasse combustibili solide rispettano i valori minimi di rendimento e di emissione corrispondenti:

- a) alla classe 3 stelle di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide) se installati dal 1° gennaio 2019;
- b) alla classe 4 stelle di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 se installati dal 1° gennaio 2020.

Art. 36

Controlli sugli attestati
di prestazione energetica degli edifici

1. Sono di competenza della Regione i controlli sulla qualità del servizio di certificazione energetica degli edifici.

Sezione II

Infrastrutture

Art. 37

Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale

1. In applicazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) (di seguito "decreto legislativo"), il presente articolo reca disposizioni per la diffusione del gas naturale compresso (GNC), del gas naturale liquefatto (GNL) e dell'elettricità nel trasporto stradale.

2. Nel caso di autorizzazione alla realiz-

Art. 36

Controlli sugli attestati
di prestazione energetica degli edifici

(identico)

Sezione II

Infrastrutture

Art. 37

Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale

(identico)

zazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti è fatto obbligo di dotare i medesimi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo n. 257 del 2016 e di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità self service. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore. Ove ricorrono contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 5, lettere a), b) e c) è fatto obbligo di dotare gli impianti di distribuzione di infrastrutture di rifornimento del GPL.

3. Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 257 del 2016, è fatto obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

4. Per tutti gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017, che abbiano erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 257 del 2016, è fatto l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

5. Gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza di

una delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti:

- a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
- c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1000 chilometri.

6. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono-prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa (GNC), sia in forma liquida (GNL), e di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1 del decreto legislativo n. 257 del 2016.

7. Fermi restando i termini di cui al presente articolo, per ottemperare agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, il titolare dell'impianto di distribuzione carburanti può dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1) del decreto legislativo n. 257 del 2016 un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.

Titolo VI

Disposizioni in materia di sanità
e politiche sociali

Art. 38

Durata delle attestazioni
o certificazioni di malattie croniche

1. Le attestazioni o le certificazioni di malattie croniche o di condizioni di salute necessarie al fine di ottenere prestazioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nel territorio regionale producono effetti sino all'eventuale regressione della malattia o della condizione di salute ad un livello non più compatibile con l'ottenimento della prestazione.

2. L'eventuale regressione delle malattie o delle condizioni di salute di cui al comma 1 è comunicata dal medico curante alle pubbliche amministrazioni erogatrici della prestazione.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, individua le malattie e le condizioni di salute di cui al comma 1, inserendole in un apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

Titolo VII

Disposizioni in materia di turismo,
commercio e artigianato

Art. 39

Affidamento
in gestione dei distributori di carburanti

1. L'affidamento in gestione di un impianto per la distribuzione di carburanti non costituisce subingresso nell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del

Titolo VI

Disposizioni in materia di sanità
e politiche sociali

Art. 38

Durata delle attestazioni
o certificazioni di malattie croniche

(identico)

Titolo VII

Disposizioni in materia di turismo,
commercio e artigianato

Art. 39

Affidamento
in gestione dei distributori di carburanti

(identico)

sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), ed è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio.

Art. 40

Forme speciali di vendita

1. Per l'esercizio del commercio al dettaglio mediante forme speciali di vendita di cui all'articolo 3, comma 8, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) non è dovuto alcun titolo abilitativo aggiuntivo in tutti i casi in cui tale forma di vendita sia accessoria ad altra modalità di commercio al dettaglio per la quale la medesima ditta sia in possesso di regolare titolo abilitativo.

Art. 40

Forme speciali di vendita

(identico)

Art.41

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999

1. Nell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2 bis. L'iscrizione all'Elenco regionale degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione centri di immersione subacquea non necessita di rinnovo."

Art.41

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999

(identico)

Titolo VIII

Disposizioni in materia di politiche del lavoro

Art. 42

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2016

1. Nell'articolo 34 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Decorsi tali termini il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale provvede ad adottare gli atti definitivi."

Titolo VIII

Disposizioni in materia di politiche del lavoro

Art. 42

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2016

(identico)

Allegato A

Leggi regionali espressamente abrogate

legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 (Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna)